Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 25 luglio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 20 settembre 1976, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria di Luca ORLANDO, il 30 marzo 1974 in Hannover (Germania). — Con pronta e coraggiosa determinazione, si slanciava, nonostante la giovanissima età, nelle gelide acque di un canale per soccorrere il fratellino in procinto di annegare, trovando anch'egli tragica morte, nel generoso tentativo di salvataggio. Mirabile esempio di amore fraterno e nobile altruismo.

Alla memoria di Mario LO PICCOLO, il 10 gennaio 1975 in Augusta (Siracusa). — Spinto da generoso impulso, si slanciava, con coraggio e pronta determinazione, contro un malvivente armato e mascherato che, insieme ad altri due, aveva fatto irruzione, a scopo di rapina, negli uffici di una società edile. Nel corso della ardimentosa azione veniva colpito mortalmente dal bandito che aveva cercato di disarmare, immolando la propria vita ai più nobili ideali di grande eroismo. Fulgido esempio di elette virtù civiche e cosciente sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE D'ARGENTO

MARONETTO Giuseppe, il 19 settembre 1973 in Moncalieri (Torino). — Si gettava coraggiosamente, nonostante la non giovane età, nelle vorticose e profonde acque di un fiume, per soccorrere una donna gettatavisi a scopo suicida. Lottando strenuamente contro la forte corrente, raggiungeva la malcapitata, riuscendo a trascinarla in salvo a riva. Esempio mirabile di sprezzo del pericolo e di generoso altruismo.

ORLANDO Carmela, il 30 marzo 1974 in Hannover (Germania). — Mossa da nobile impulso, non esitava, incurante del rischio, a slanciarsi nelle gelide acque di un canale per soccorrere due suoi figlioletti che stavano annegando. Venutasi a trovare anch'essa in grave difficoltà, veniva soccorsa da altro animoso. Luminoso esempio di grande amore materno e non comune ardimento.

BRAI Daniele, il 4 gennaio 1975 in Udine. — Si slanciava coraggiosamente nelle gelide acque di un canale per soccorrere un uomo che, precipitatovi accidentalmente, veniva trascinato, privo di sensi, dalla forte corrente. Dopo notevoli sforzi, riusciva a sospingere, con l'aiuto di altri animosi, il pericolante verso la riva. Mirabile esempio di operante solidarietà umana e non comune sprezzo del rischio.

MANCA dott. Marco, il 10 agosto 1975 in San Gimignano (Siena). — Medico condotto di San Gimignano, accorreva senza indugio nella locale casa di pena, dove due temibili detenuti armati tenevano sotto sequestro alcuni agenti di custodia uno dei quali, colto da grave malessere, era bisognoso di cure. Pur conscio del manifesto pericolo si offriva in cambio dell'ostaggio e, affrontando la furia dei rivoltosi, ne otteneva l'immediato ricovero in ospedale. Fulgido esempio di preclara virtù civica e di incondizionata dedizione al dovere

MIGNANI Renato, il 5 settembre 1975 in Roma. — Preposto alla vigilanza di un istituto di credito davanti al quale si presentavano tre individui armati e mascherati, scientemente si esponeva a grave, manifesto pericolo reagendo con coraggiosa determinazione ad uno dei rapinatori che lo minacciava con una pistola. Pur ferito da un colpo d'arma, non esitava a sparare contro i malfattori, mettendoli in fuga. Luminoso esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

MEDAGLIE DI BRONZO

ZITO Giuseppe, il 2 giugno 1973 in Roma. — Con slancio e decisione si gettava nelle acque di un fiume, per soccorrere una donna che vi si era tuffata con intento suicida, riuscendo, aiutato da due animosi, a trarla in salvo.

MAZZINI Marco, il 7 dicembre 1973 in Firenze. — Con sprezzo del pericolo e pronta determinazione si lanciava all'inseguimento di due rapinatori armati, che si erano impossessati dei preziosi di una gioielleria, riuscendo, con l'aiuto di altri animosi, a bloccarne uno e a consegnarlo alle forze dell'ordine.

BONETTI Luigino, il 4 gennaio 1975 in Udine. — Sporgendosi pericolosamente dalla riva di un canale collaborava, con altro animoso, nel soccorrere un uomo che, caduto accidentalmente in acqua, veniva trascinato, privo di sensi, dalla impetuosa corrente. Adagiatolo sull'argine gli praticava, con tempestività, la respirazione artificiale, coadiuvato da due persone.

MORELLI Vincenzo, colonnello dei carabinieri; DI GIOVINE Nicola, capitano dei carabinieri e TUCCI Mario, maresciallo dei carabinieri il 7 dicembre 1975 in Aprica (Sondrio). — Richiamato da grida di aiuto, accorreva con pronta determinazione e alto senso del dovere in un'abitazione ove s'era sviluppato un incendio. Fatti sgomberare gli appartamenti contigui e abbattuta la porta d'ingresso, penetrava, unitamente ad altri militari dell'Arma nei locali in fiamme, riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad aver ragione del fuoco e collaborando quindi a lanciare nel sottostante cortile, abbondantemente innevato, un contenitore di gas già incandescente.

SANTI Carmelo, carabiniere, il 7 dicembre 1975 in Aprica (Sondrio). — Accorso con alto senso del dovere in una abitazione ove s'era sviluppato un incendio, sollevava, incurante del rischio, un contenitore di gas in procinto di esplodere e, avviatosi verso una finestra, lo lanciava con l'aiuto di altri militari nel sottostante cortile abbondantemente innevato.

(7623)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1977, n. **411**.

Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.

Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo.

Art. 2.

La tassa è determinata secondo la formula:

$$T = t \times n$$

dove

T è l'ammontare della tassa dovuta per ogni volo;
t è il coefficiente unitario di tassazione,
n è il numero delle unità del servizio prodotte da ogni volo.

Art. 3.

Il coefficiente unitario di tassazione (t) è calcolato dividendo il costo sostenuto dallo Stato per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale, per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività, riferita all'anno solare precedente ed è determinato con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro.

Il costo di cui al precedente comma è determinato dal Ministero dei trasporti sulla base dei dati forniti dal Ministero della difesa e comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento e agli interessi delle spese sostenute dallo Stato per gli impianti di assistenza al volo, nonché le spese di esercizio degli stessi impianti e le spese amministrative di gestione della tassa di cui all'articolo 1, ambedue riferiti all'anno solare precedente.

Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il calcolo di cui al primo comma può essere effettuato sulla base di una quota del costo totale, non inferiore al 50 per cento, sostenuto dallo Stato in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonché delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritto per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, integrata da un rappresentante del Ministero della difesa.

In ogni caso, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il coefficiente stesso deve essere calcolato sulla base dell'intero costo totale.

Art. 4.

Il numero delle unità di servizio (n) prodotte da ogni volo è ottenuto con l'applicazione della formula:

$$n = d \times p$$

dove

d è il coefficiente di distanza del volo,
p è il coefficiente di peso dell'aeromobile.

Art. 5.

Il coefficiente di distanza (d) si ottiene dividendo per cento la distanza ortodromica espressa in chilometri tra:

il punto di partenza situato all'interno dello spazio aereo nazionale ed il punto di uscita da tale spazio risultanti dal piano di volo,

oppure

il punto di ingresso nello spazio aereo nazionale e il punto di ultima destinazione situato all'interno di tale spazio risultanti dal piano di volo,

oppure

in caso di sorvolo, il punto di ingresso e quello di uscita dallo spazio aereo nazionale risultanti dal piano di volo.

La distanza ortodromica di cui al precedente comma è diminuita di 20 chilometri per i decolli e gli atterraggi effettuati nei punti situati all'interno dello spazio aereo nazionale.

Art. 6.

Il coefficiente peso (p) è uguale alla radice quadrata della divisione per cinquanta del numero indicante la misura del peso massimo certificato al decollo espresso in tonnellate risultante dal certificato di navigabilità.

Nel caso in cui il proprietario e l'esercente abbiano dichiarato alla competente autorità che la flotta di cui dispongono comprende aerei di differente versione dello stesso tipo, il peso massimo al decollo di ciascun aeromobile di quel tipo è determinato dalla media dei pesi massimi al decollo di tutti gli aeromobili del tipo dichiarato compresi nella flotta.

In difetto della dichiarazione suddetta o dell'aggiornamento della composizione della flotta, che deve essere effettuato ogni sei mesi, il coefficiente peso per ciascun aeromobile di uno stesso tipo di aereo utilizzato dall'esercente è stabilito sulla base del peso massimo al decollo della versione più pesante di tale tipo di aereo.

Art. 7.

Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1:

gli aeromobili nazionali e stranieri di Stato o in servizio di Stato;

gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea;

gli aeromobili che effettuano voli di addestramento;

gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi;

gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di chilogrammi 2.000.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento all'erario della tassa di cui all'articolo 1.

Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede la Direzione generale dell'aviazione civile la quale potrà all'uopo avvalersi dei servizi di contabilizzazione e di elaborazione dei dati istituiti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 9.

In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa si applica la soprattassa del cinquanta per cento della somma non versata; si applicano altresì gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse e delle sopratasse e degli interessi previsti dalla presente legge l'esercente ed il proprietario dell'aeromobile.

Art. 11.

Il Ministro per i trasporti è competente a decidere su tutte le controversie relative alla tassa e alla soprattassa contemplate nella presente legge. Avverso tale decisione è ammesso ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla notificazione della decisione medesima.

Art. 12.

Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge sono riservati all'erario e devono essere versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — LATTANZIO — STAMMATI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 luglio 1977, n. **412**.

Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'amministrazione finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze sono attribuiti anche i seguenti compiti:

a) studi ed elaborazioni statistiche dei fenomeni tributari e di quelli economici aventi rilevanza fiscale; coordinamento delle elaborazioni statistiche effettuate dalle altre direzioni generali;

b) studi e ricerche nel campo dell'informatica ai fini delle applicazioni nei settori di competenza del Ministero delle finanze;

c) relazioni pubbliche dell'amministrazione finanziaria, con esclusione dei compiti dell'ufficio stampa.

Art. 2.

Il personale dei ruoli per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze è assegnato alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari per

l'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo nonchè ai centri informativi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60.

Il personale di cui al precedente comma può inoltre essere destinato a prestare servizio presso la predetta direzione generale per lo svolgimento degli altri compiti di questa.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 della legge indicata nel primo comma.

Art. 3.

A ciascuno dei centri informativi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, è assegnato, con le funzioni di direttore, un impiegato avente qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze ovvero dei ruoli della carriera direttiva centrale dello stesso Ministero o della carriera direttiva dell'amministrazione periferica nel cui ambito opera il centro informativo.

L'assegnazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 4.

E' soppresso il ruolo degli statistici della carriera direttiva dell'amministrazione centrale di cui al quadro n. 1, annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, e successive modificazioni.

E' altresì soppressa la riserva apposta, per il personale direttivo della carriera degli statistici, al quadro *A* della tabella VI dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'impiegato che all'entrata in vigore della presente legge occupa il posto dirigenziale per effetto della riserva suddetta conserva l'appartenenza in soprannumero al ruolo dei dirigenti dell'amministrazione centrale.

Il quadro *M*/1 di cui alla tabella *B* allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397, è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Nei quadri *A*, *C*, *D*, *G*, *H* ed *L*, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le funzioni previste per la qualifica di primo dirigente, ferma rimanendo la dotazione numerica complessiva dei relativi posti, sono integrate dalle funzioni di direttore di centro informativo.

Art. 5.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, si intendono applicabili per la realizzazione e conduzione tecnica della parte del sistema informativo relativa ai centri istituiti dall'articolo 2, primo comma, del medesimo decreto.

Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 3 indicato nel precedente comma si intendono applicabili ai dipendenti e collaboratori della società affidataria e delle imprese subappaltatrici di cui questa, anche indirettamente, si avvale per l'esecuzione della convenzione.

Fra le persone previste nell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si intendono compresi i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici di cui il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica si avvale, anche indirettamente, nell'adempimento dei compiti considerati negli articoli 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici delle quali il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica si avvale, anche indirettamente, nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e dei lavori di cui all'articolo 1, lettera *c*), dello statuto del predetto Consorzio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141.

In caso di violazione del dovere del segreto di ufficio da parte dei soggetti indicati nei commi terzo e quarto si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito con il seguente:

« E' considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonchè dai componenti delle commissioni di cui all'articolo 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ».

La disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Art. 7.

Le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1975, n. 397, si intendono riferite ai concorsi di accesso ai ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del Ministero delle finanze.

Per i concorsi di accesso a ruoli diversi da quelli indicati nel comma precedente la disposizione contenuta nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le disposizioni contenute in leggi speciali che prevedono deroghe ai vigenti limiti di età

per i concorsi stessi sono applicabili anche nei confronti di coloro che hanno superato le prove di esame nei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 8.

I posti di coadiutore meccanografo superiore disponibili alla data della unificazione dei ruoli di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono riservati fino al 1° gennaio 1982 agli impiegati appartenenti ai singoli ruoli oggetto della unificazione nella misura della disponibilità dei posti stessi esistente nei rispettivi ruoli alla predetta data.

A tal fine le promozioni alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore sono effettuate fino al 1° gennaio 1982, con scrutini separati secondo i ruoli di appartenenza degli impiegati interessati all'atto della unificazione.

I promossi per merito comparativo negli scrutini di promozione effettuati in base a quanto disposto dai due commi precedenti sono collocati nella qualifica di coadiutore meccanografo superiore del ruolo unificato secondo il punteggio riportato nello scrutinio e, a parità di punteggio, secondo l'anzianità nella qualifica di provenienza.

Art. 9.

Nei confronti del personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze continuano ad applicarsi le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, fino a quando non sarà attuata la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Al personale di cui al precedente comma è corrisposto, dal 1° luglio 1977, quale assegno temporaneo riassorbibile, lo speciale compenso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 35 predetto fino a quando non troverà applicazione il nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti dello Stato. L'assegno è corrisposto in misura pari alla media mensile unitaria risultante dalle erogazioni effettuate dal 1° settembre 1975 al 30 giugno 1977 e non sarà valutabile ai fini del calcolo del maturato economico all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1977, anche al personale comunque addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 389, è soppresso. Nell'articolo 5 della stessa legge, come modificato con la legge 19 agosto 1976, n. 568, le parole « di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977 » sono sostituite con le parole « e di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni successivi ».

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato, per l'anno 1977, in lire 19.850 milioni, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

QUADRO *M*/1

DIRIGENTI TECNICI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	4	Direttore dell'ufficio studi e ricerche di informatica	1
			Coordinatore dei servizi statistici . .	1 (*a*)
			Consigliere ministeriale aggiunto . . .	2
			Ispettore generale	
E	Primo dirigente	6	Vice consigliere ministeriale	6
			Ispettore capo	
			Direttore di centro informativo . . .	
			Direttore di divisione statistica . . .	
		10		

(*a*) Il posto non è attribuibile fino a quando permane nella posizione di soprannumerario l'impiegato indicato nel secondo comma dello articolo 4 della presente legge.

LEGGE 22 luglio 1977, n. 413.

Misure urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di opere e di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1977 e in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1978.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 4, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento, dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

Per tali finalità il Ministro per l'interno pone la relativa spesa a carico dell'apposito capitolo di cui all'articolo 1.

Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per l'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli del bilancio, nel limite massimo di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1977 e 1978.

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 43 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti alla attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi parere prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro per l'interno può delegare al capo della polizia e al comandante generale dell'Arma dei carabinieri l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa, nell'ambito dei piani di rispettiva competenza.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 2 e nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La speciale commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

a) capo della polizia;

b) comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) un consigliere del Consiglio di Stato;

d) un consigliere della Corte dei conti;

e) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

g) un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non inferiore a tenente colonnello;

h) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Nella designazione di cui ai punti *g*) ed *h*) dovrà indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza e per l'Arma dei carabinieri, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

La commissione può essere integrata da esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) è designato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione è costituita con decreto del Ministro per l'interno.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 55 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **414**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 43 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo storico politico, è abrogato e sostituito dal seguente:

storia dell'Europa orientale;
storia del movimento operaio e del sindacalismo;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia della Chiesa nell'età moderna;
storia dell'Africa contemporanea;
storia degli Stati Uniti;
storia del Risorgimento;
storia dell'America latina;
storia del diritto italiano nell'età modena;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
storia della filosofia.

Art. 44 - l'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà e di quelli complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico sociale, è abrogato e sostituito dal seguente:

Obbligatori:

sociologia II;
sociologia urbano-rurale;
sociologia del lavoro ed industriale;
antropologia culturale;
storia della sociologia.

Opzionali:

sociologia della famiglia e dell'educazione;
sociologia della conoscenza;
sociologia dello sviluppo;
sociologia delle comunicazioni;
metodologia delle scienze sociali;
metodologia della ricerca sociale;
psicologia;
psicologia sociale;
scienza della politica;
demografia.

L'art. 45, relativo al corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico amministrativo, è modificato nel senso che nel primo comma la parola « cinque » è abrogata e sostituita dalla seguente « quattro ».

Nello stesso articolo l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente:

diritto parlamentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto e legislazione scolastica;
diritto pubblico americano;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto e procedura penale;
organizzazione della pubblica amministrazione;
storia delle istituzioni politiche;
teoria generale del diritto.

Art. 46 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico economico, è abrogato e sostituito dal seguente:

economia e politica industriale;
geografia economica e politica;
matematica per economisti;
storia delle dottrine economiche;
teoria dei prezzi e delle forme di mercato;
teoria e politica dello sviluppo economico;
econometria;
economia delle aziende pubbliche;
analisi economica;
sistemi economici comparati.

Art. 47 - l'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà e di quelli complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico internazionale, è abrogato e sostituito dal seguente:

Obbligatori:

diritto internazionale;
storia contemporanea;
storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia delle relazioni internazionali;
organizzazione internazionale.

Opzionali:

diritto delle Comunità europee;
diritto diplomatico-consolare;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale privato;
diritto privato comparato;
organizzazione economica internazionale;
relazioni internazionali;
storia dell'Islam;
storia dell'Asia orientale;
sistemi politici comparati.

L'art. 49, relativo alle norme sulla presentazione della dissertazione di laurea, è abrogato e sostituito dal seguente:

I termini entro cui lo studente deve depositare nella segreteria il titolo della dissertazione di laurea, concordato con uno dei docenti della facoltà, sia che si tratti di materia obbligatoria, sia che si riferisca a materia tra quelle indicate nei rispettivi indirizzi, vengono stabiliti con delibera del consiglio di facoltà.

Art. 62 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

archeologia e storia dell'arte tardo-romana;
drammaturgia classica.

Art. 88 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per i due indirizzi, sono aggiunti i seguenti:

biopolimeri;
chimica degli eterocicli;
chimica fisica organica.

Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

biopolimeri:
chimica degli eterocicli;
chimica fisica organica.

Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

serologia e paleoserologia dei gruppi umani;
etnologia;
algologia;
micologia;
geografia regionale;
didattica della chimica;
botanica sistematica;
geologia stratigrafica.

Art. 101 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

geochimica degli isotopi;
paleoecologia.

Art. 108 - è modificato nel senso che il terzo comma relativo alle modalità per il conseguimento della laurea in chimica è soppresso.

L'art. 117, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 1° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

La frequenza del 1° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica deve precedere quella del 2° corso e la frequenza del 2° quella del 3°.

Analoghe precedenze sono stabilite per i rispettivi esami.

L'esame di chimica generale inorganica deve precedere quelli di chimica organica e di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 1° corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 3° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica organica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

L'art. 124, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel senso che prima dell'ultimo comma sono inseriti i seguenti nuovi commi:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 1° corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 3° corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica 1°; pertanto non può ottenere la frequenza del suddetto corso.

L'art. 233, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti al corso di specializzazione in discipline fitopatologiche sono tenuti a pagare è abrogato e sostituito dal seguente:

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare, sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000.

L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

L'art. 242, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti al corso di specializzazione sulla cooperazione agricola son tenuti a pagare è abrogato e sostituito dal seguente:

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare son quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000.

L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

L'art. 251, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti al corso di perfezionamento in assistenza e divulgazione agricola son tenuti a pagare è abrogato e sostituito dal seguente:

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000.

L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

L'art. 416, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti al corso di perfezionamento in alimentazione degli animali agricoli sono tenuti a pagare è abrogata e sostituita dal seguente:

Le tasse e soprattasse che gli iscritti son tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000.

L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

L'art. 425, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie di piccoli animali sono tenuti a pagare è abrogato e sostituito dal seguente:

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000.

L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

Dopo l'art. 425, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in patologia del cavallo, annesso alla facoltà di medicina veterinaria:

Corso di perfezionamento in patologia del cavallo

Art. 426. — Alla facoltà di medicina veterinaria è annesso un corso di perfezionamento in patologia del cavallo.

Il corso ha la durata di un anno. Esso è retto da un consiglio costituito dai professori incaricati degli insegnamenti e ne è direttore il preside della facoltà il quale può nominare un vice-direttore.

La facoltà designa annualmente i professori ai quali debbono essere affidati gli insegnamenti, le conferenze o i seminari.

Al corso sono ammessi i laureati in medicina veterinaria in numero massimo che viene fissato annualmente dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria.

Art. 427. — Gli insegnamenti, che verteranno principalmente sui problemi del cavallo sportivo e da competizione, sono i seguenti:

anatomia e fisiologia;
anatomia patologica;
alimentazione e allevamento;
genetica;
patologia della riproduzione;
podologia e mascalcia;
malattie infettive;
malattie parassitarie;
clinica medica e terapia;
chirurgia;
tossicologia.

Gli insegnamenti sopraindicati avranno la durata che per ciascuno di essi sarà fissata annualmente dal consiglio dei professori del corso e saranno svolti in parte sotto forma di lezioni e conferenze, in parte con esercitazioni pratiche.

Al termine del corso gli allievi devono superare gli esami di profitto che vengono sostenuti per singole materie o per gruppi di materie affini secondo quanto prescritto dal consiglio dei professori.

Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal preside e si compongono rispettivamente di tre o cinque membri, a seconda che si tratti di materia singola o di gruppi di materie.

Dopo aver superato gli esami di profitto gli allievi devono sostenere un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta, su argomento scelto dal candidato e approvato da un professore del corso.

La commissione per l'esame finale viene nominata dal preside e si compone di sette membri dei quali almeno quattro scelti tra i docenti del corso.

La facoltà rilascia un certificato di frequenza e di profitto in patologia del cavallo per gli allievi che hanno superato gli esami di profitto e gli esami finali.

Art. 428. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000.

L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto: *Il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1977
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1977, n. **415**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Cesare Bellini, con testamento pubblico 5 dicembre 1969, reso noto a rogito notaio dott. Rodolfo Parigi in data 29 ottobre 1973, n. 159960 di repertorio e n. 15066 di raccolta, registrato a Milano il 9 novembre 1973, con il n. 1384/71*M*, serie *E*, consistente in beni mobili e titoli azionari per un valore di L. 67.961.364.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1977
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1977, n. **416**.

Erezione in ente morale dell'associazione « S.I.D.I.C. Service International de Documentation Judeo-Chretienne », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « S.I.D.I.C. - Service International de Documentation Judeo-Chretienne », in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare una donazione disposta dalla congregazione delle suore di Nostra Signora di Sion, in Roma, con atto pubblico a rogito dott. Erminio Campanini, notaio in Tivoli, in data 16 luglio 1974, n. 20172 di repertorio, consistente in buoni del Tesoro per un ammontare di lire 19.915.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **417**.

Autorizzazione all'Ente nazionale per le Tre Venezie ad acquistare un immobile.

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale per le Tre Venezie viene autorizzato ad acquistare dalla Società veneziana Canal Grande il palazzo Gussoni, sito in Venezia, mediante prelievo del pacchetto azionario della società, alle condizioni però che l'acquisto avvenga a prezzo comunque non superiore al valore della stima dell'immobile fissato dall'ufficio tecnico erariale di Venezia in L. 1.000.000.000, e che vengano previamente risolte le questioni inerenti all'iscrizione ipotecaria a favore della Banca cattolica del Veneto di Vicenza ed alla clausola contrattuale trascritta di cui al contratto di apertura di credito a conto corrente con garanzia ipotecaria.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1977
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **418**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Prina Pierina, in favore dell'istituto don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con testamento olografo 10 novembre 1965, pubblicato a rogito del notaio dott. Carlo Locatelli di Milano in data 17 ottobre 1974, n. 38595 di repertorio e n. 9564 di raccolta, registrato a Milano il 5 novembre 1974 al n. 16578, serie *B*, consistente nella somma di lire 8.145.684.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1977
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **419**.

Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, viene autorizzata ad acquistare dagli eredi Savoia, al prezzo di L. 339.675.000, il complesso immobiliare denominato « Casina Villegi », sito in Roma, piazza Bligny n. 2, meglio specificato nel contratto preliminare di compravendita 19 novembre 1976, a rogito dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma, n. 49883 di repertorio e n. 23397 di raccolta, registrato a Roma, 1° ufficio atti pubblici, il 24 novembre 1976.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 113

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Nomina della commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende, per la ricerca scientifica e royalties.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 2 maggio 1975 e 17 dicembre 1976 concernenti il nuovo metodo di determinazione dei prezzi di vendita delle specialità medicinali;

Considerato che tali delibere prevedono, tra l'altro, la costituzione di apposita commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende, per la ricerca scientifica e royalties;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della suddetta commissione in applicazione del punto 2) della sopracitata delibera C.I.P.E. in data 2 maggio 1975;

Viste le designazioni degli organi interessati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione che dovrà esprimere il parere in ordine alla valutazione degli oneri a carico delle aziende, per ricerca scientifica e royalties è così composta:

1) *Per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*:

Brenna prof. Antonio, Lucioni prof. Carlo, con funzioni di presidente della commissione;

2) *Per il Ministero della ricerca scientifica*:

Giotti prof. Alberto, consigliere della Società italiana di farmacologia con sede in Milano;

Antonini prof. Eraldo, professore ordinario di chimica per medici presso l'Università degli studi di Roma.

3) *Per il Ministero della sanità*:

Poggiolini prof. Duilio, dirigente generale;

Marconi prof. Maurizio, primo dirigente medico.

4) *Per l'Istituto superiore di sanità*:

Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto;

Longo prof. Vincenso, direttore del laboratorio di farmacologia.

5) *Segretari*:

Di Camillo dott.ssa Berta;

Ferretti Carlo.

Art. 2.

Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, potrà delegare le sue funzioni ad uno dei componenti la commissione.

Art. 3.

La spesa relativa alle indennità di missione, da corrispondere ai componenti della commissione che ne avranno diritto, graverà sul cap. 6032 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rubrica C.I.P., per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1977
Registro n 7 Industria, foglio n. 352

(7987)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pacentro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Pacentro facente parte del Massiccio della Maiella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Pacentro;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Pacentro, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende la pendice ovest del Massiccio della Maiella di grande valore paesistico ed ambientale, che, riallacciandosi alle zone protette di tutti gli altri comuni della Maiella, completa il campo dei Massicci di tale importante complesso, offrendosi da innumerevoli punti di vista al godimento del pubblico: detta area è indissolubilmente inserita nel quadro panoramico sopracitato e costituisce un ambiente naturale continuo di particolare bellezza e suggestività;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Pacentro (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3, 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dalla località « Madonna dei Monti » si segue la linea retta fino a quota 1854 sul confine del territorio comunale e provinciale con S. Eufemia a Maiella; piega verso sud-est traversando per quote 1748, 1737, 1306, 1172; di qui segue la strada S. Pacentro-Caramanico fino alla quota 1227 indi piega verso nord, seguendo la stessa strada per Guado di S. Leonardo fino a quota 1230 al confine con la provincia di Pescara; di qui si segue il confine provinciale verso est fino al monte Amaro e in direzione sud seguendo il confine del territorio comunale si arriva in prossimità di tavola rotonda, segue al confine comunale (piegando a ovest) verso il comune di Campo di Giove e di Cansano fino a località « Valle di Cansano », passa poi in località « Colle Marinucci », quota 828, 757, 710, 530, 584 e 563 e si ritorna al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Pacentro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori e detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 25 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 35

Oggi 20 dicembre 1975, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie per l'Abruzzo, Castello Cinquecentesco, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico Massicci della Maiella Comune di Pacentro;

(*Omissis*).

Alle ore 12,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta e propone che, ad integrazione delle analoghe iniziative già adottate per il complesso della Maiella delle province di Pescara e Chieti venga assoggettata a tutela la pendice ovest del massiccio fino all'abitato del comune.

(*Omissis*).

Si mette a votazione la proposta di vincolo con alcune delle modifiche richieste dal sindaco e, precisamente, la zona circostante al « Guado di S. Leonardo ».

La commissione all'unanimità, con l'astensione del sindaco (*omissis*) propone di assoggettare a vincolo paesistico a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona che viene così delimitata:

partendo dalla località « Madonna dei Monti » si segue la linea retta fino a quota 1854 sul confine del territorio comunale e provinciale con S. Eufemia a Maiella; piega verso sud-est traversando per quote 1748, 1737, 1306, 1172; di qui segue la strada S. Pacentro-Caramanico fino alla quota 1227 indi piega verso nord, seguendo la stessa strada per Guado di S. Leonardo fino a quota 1230 al confine con la provincia di Pescara; di cui si segue il confine provinciale verso est fino al monte Amaro e in direzione sud seguendo il confine del territorio comunale si arriva in prossimità di tavola rotonda, segue al confine comunale (piegando a ovest) verso il comune di Campo di Giove e di Cansano fino a località « Valle di Cansano », passa poi in località « Colle Marinucci », quota 828, 757, 710, 530, 584 e 563 e si ritorna al punto di origine.

La soprintendenza, a richiesta del sindaco, dichiara di aver preso visione di una lottizzazione in località il « Convento » e si rimetterà al parere del comitato tecnico regionale presso cui è in discussione la detta lottizzazione.

La zona è riportata in planimetria I.G.M. scala 1 : 25.000 che fa parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(7991)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Campo di Giove.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Campo di Giove, facente parte del Massiccio della Maiella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Campo di Giove (L'Aquila);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende la pendice ovest del Massiccio della Maiella di grande valore paesistico ed ambientale che, riallacciandosi alle zone protette di tutti gli altri comuni della Maiella, completa il campo dei Massicci di tale importante complesso, offrendosi da innumerevoli punti di vista al godimento del pubblico: detta area è indissolubilmente inserita nel quadro panoramico sopracitato e costituisce un ambiente naturale continuo di particolare bellezza e suggestività;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Campo di Giove (L'Aquila), ad esclusione di una zona di espansione dell'abitato, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. L'area predetta da escludere dal vincolo è così delimitata: a partire dal km 29,300 della ferrovia Sulmona-Castel di Sangro e seguendo detta linea fino al km 31,500 (ponte cinque archi). Si segue verso nord seguendo la strada comunale fino al cimitero indi si segue la strada provinciale di « Fonte romana » fino all'altezza di località « Pisciarena »; indi salendo da ovest si perviene alla zona « Vecchio Molino », si risale il colle « Gigliastro », segue la cresta della collina fino al punto trigonometrico; quindi seguendo a sud si passa per « Cava di Pietra » e, intersecando la St. prov. Cansano-Campo di Giove si ricongiunge al punto di partenza. Resta, tuttavia, compreso nel vincolo il centro storico delimitato dalle mura antiche.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Campo di Giove provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 25 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 34

Oggi 20 dicembre 1975, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie per l'Abruzzo, Castello Cinquecentesco; si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico del Massiccio della Maiella per il comune di Campo di Giove;

(*Omissis*).

Alle ore 12,00 constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il Presidente dichiara aperta la seduta, e propone che venga sottoposta a tutela la pendenza ovest del Massiccio, compreso l'abitato.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità, con l'astensione del sindaco, considerato che la proposta del sindaco può essere in parte accolta per quanto concerne la zona di espansione dell'abitato, come appresso delimitata, (*Omissis*), propone di assoggettare la zona alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 così come descritta:

l'intero territorio comunale ad esclusione di una zona di espansione dell'abitato così delimitata:

a partire dal km 29,300 della ferrovia Sulmona-Castel di Sangro e seguendo detta linea fino al km 31,500 (ponte cinque archi). Si segue verso nord seguendo la strada comunale fino al cimitero indi si segue la strada provinciale di « Fonte romana » fino all'altezza di località « Pisciarena »; indi salendo da ovest si perviene alla zona « Vecchio Molino », si risale il colle « Gigliastro », segue la cresta della collina fino al punto trigonometrico; quindi seguento a sud si passa per « Cava delle Pietre » e, intersecando la St. Prov. Cansano-Campo di Giove si ricongiunge al punto di partenza.

Quanto descritto è riportato in planimetria I.G.M. a scala 1:25.000 che fa parte integrante del presente verbale.

Resta, tuttavia compreso nel vincolo il centro storico delimitato dalle mura antiche.

(*Omissis*).

(7990)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Nomina di nuovi addetti alle operazioni di controllo di prodotti sementieri e revoca di alcuni controllori nominati con precedenti decreti ministeriali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'ultimo comma dell'art. 21 della citata legge, le operazioni di controllo dei prodotti sementieri devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visti i decreti ministeriali di autorizzazione 7 luglio 1972, 11 gennaio 1973, 29 giugno 1973, 17 giugno 1974, 17 maggio 1975 e 5 luglio 1976;

Viste le nuove proposte formulate, con lettera 17 maggio 1977, dall'Ente nazionale sementi elette di Milano delegato ad effettuare il controllo e la certificazione del materiale sementiero, con decreto ministeriale 17 febbraio 1972;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aggiornamento delle autorizzazioni al personale di controllo sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, i nominativi sotto elencati sono autorizzati ad effettuare le operazioni di controllo dei prodotti sementieri in aggiunta a quelli già autorizzati con i decreti ministeriali citati nelle premesse:

Tecnici non dipendenti dall'Ente nazionale sementi elette:

Agliardi Stefano, laurea in scienze agrarie, nato a Treviglio (Bergamo) il 15 novembre 1945;

Avanzini Patrizio, diploma perito agrario, nato a Scandolara Ravara (Cremona) il 17 marzo 1954;

Baisi Luigi, laurea in scienze agrarie, nato ad Asmara il 25 aprile 1947;

Barbieri Leopoldo, diploma perito agrario, nato a Piadena (Cremona) il 26 aprile 1950;

Barile Giovanni, diploma perito agrario, nato a Gavi (Alessandria) il 2 giugno 1927;

Borelli Giovanni, diploma perito agrario, nato a Venezia il 19 settembre 1957;

Cabrini Nelso, diploma perito agrario, nato a Brescello (Reggio Emilia) il 13 giugno 1925;

Caobelli Renzo, laurea in scienze agrarie, nato a Verona il 6 luglio 1950;

Ferri Pietro, laurea in scienze agrarie, nato a Pescara il 2 settembre 1942;

Ferro Bruno, diploma perito agrario, nato a Colognola ai Colli (Verona) il 22 maggio 1956;

Giuliani Antonio, laurea in scienze agrarie, nato a Orzinuovi (Brescia) il 30 agosto 1949;

Giuliani Enos, diploma perito agrario, nato a Castelleone (Cremona) il 7 dicembre 1954;

Guidi Marco, diploma perito agrario, nato a Brescia il 19 agosto 1955;

Lombardini Enrico, laurea in scienze agrarie, nato a Novellara (Reggio Emilia) il 28 agosto 1943;

Magnabosco Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato ad Arzignano (Vicenza) il 7 gennaio 1951;

Mazzini Achille, diploma perito agrario, nato a Cremona il 19 luglio 1956;

Nicoletti Mario, diploma perito agrario, nato a Vescovato il 18 giugno 1954;

Osto Adriano, laurea in scienze agrarie, nato a Campodarsego (Padova) il 16 gennaio 1949;

Pontarini Daniele, diploma perito agrario, nato a Pradamano (Udine) il 28 dicembre 1950;

Previatello Elvidio, diploma agrotecnico, nato a Rovigo il 15 gennaio 1953;

Ricci Giovanni, laurea in scienze agrarie, nato a Brescia il 19 settembre 1948;

Stringhini Ciboldi Giuseppe, diploma perito agrario, nato a Castelleone (Cremona) il 17 febbraio 1947;

Vesnaver Tullio, laurea in scienze agrarie, nato a Monfalcone (Gorizia) il 18 settembre 1932;

Venturi Paolo, diploma perito agrario, nato a Bologna il 7 giugno 1945.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa con i decreti ministeriali 7 luglio 1972, 17 maggio 1975, 5 luglio 1976, è revocata nei confronti dei seguenti nominativi:

Decreto ministeriale 7 luglio 1972:

Morelli per. agr. Giuseppe, Mazzetto per. agr. Isidoro, Pellistri dott. Francesco, Pasquali dott. Cesare, Pini per. agr. Emilio, Pighi per. agr. Walter, Trombelli dott. Franco.

Decreto ministeriale 17 maggio 1975:

Foglia dott. Ezio, Lepore per. agr. Romeo, Longhena per. agr. Gian Luigi, Pozzetti dott. Franco.

Decreto ministeriale 5 luglio 1976:

Bonizzi agrotecnico Agostino, Felicioli per. agr. Giancarlo, Pedroni per. agr. Ettore, Sallese dott. Gian Donato, Sarasso dott. Giuseppe, Tassini dott. Giovanni.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(7829)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dall'Ente nazionale cellulosa e carta di Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un microscopio con accessori di origine e provenienza R.F. di Germania l'Ente nazionale cellulosa e carta di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 84.952,30 di cui al mod. *B*-Import n. 5095175 dell'11 settembre 1975 emesso dalla filiale di Roma del Banco di Roma;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2 secondo comma della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 27 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di quarantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. 1, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 702152 del 22 dicembre 1976 e 20 maggio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore ha inteso giustificare il ritardo dello sdoganamento con il protrarsi delle pratiche necessarie per il ricevimento dei documenti rappresentativi della merce e l'espletamento delle formalità doganali; dichiarazioni queste generiche e non suffragate da probante documentazione e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessato, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dall'Ente nazionale cellulosa e carta mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Roma, nella misura del 5 % di D.M. 84.952,30 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(7793)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fotoimportex di Mauro Giliberto, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di proiettori per diapositive di origine e provenienza R. F. di Germania, la ditta Fotoimportex di Mauro Giliberto di Firenze ha anticipato un pagamento anticipato di D.M. 40.906 di cui al mod. *B*-Import n. 3587146 emesso dalla Banca mercantile di Firenze il 5 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Firenze per l'importo di D.M. 6.177 entro il termine di validità dell'impegno, mentre per gli importi di D.M. 7.060 e D.M. 25.076, rispettivamente il 5 novembre 1975 e il 3 maggio 1976, con ritardi quindi di trentadue e duecentoundici giorni rispetto al predetto termine. Per quanto si riferisce all'importo residuo di D.M. 2.593, trattasi di merce risultata mancante a destino, per la quale l'importatore ha beneficiato di uno sconto di pari importo;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. 1, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 308407 del 9 maggio 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, secondo quanto dichiarato dall'interessata con lettera del 26 agosto 1976, il tardivo perfezionamento dell'operazione fu dovuto alla impossibilità di trovare spazio utile ad accogliere la merce nei propri magazzini per lavori di ristrutturazione in corso a quel tempo negli stessi, motivazioni queste di carattere meramente aziendale, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fotoimportex di Firenze mediante fidejussione della Banca mercantile di Firenze nella misura del 5 % di D.M. 32.136, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(7792)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1977.

Autorizzazione alla sezione di Cagliari della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 2 luglio 1974, con il quale la sezione di Cagliari della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 19 aprile 1977, con la quale la predetta Sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Cagliari della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Cagliari della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(7963)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Benevento - gelate del 16, 17 aprile 1977.

Napoli - gelate del 12, 13, 14, 15, 16, 17 aprile 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Napoli - gelate del 12, 13, 14, 15, 16, 17 aprile 1977:

comune di Quarto per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

comune di Giugliano per i fogli di mappa numeri 72, 73, 55p., 65p., 72p., 83p., 67p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

(7994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di due membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1977, n. 2419/2129, il dott. Giusto Manunta e il dott. Aldo Cannata sono stati nominati membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia in sostituzione del dott. Luigi Costanza e della dott.ssa Eleonora Hafner.

(8100)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di chimica generale ed inorganica e di chimica organica (raddoppio) presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica generale ed inorganica;

2) chimica organica (raddoppio),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8167)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 13 giugno 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Ricardi Di Netro Soc. cooperativa a r.l., in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 26 settembre 1963, rep. 12139/1361, reg. soc. 2062/63;

2) società cooperativa edilizia Beato Angelo Soc. coop. a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Oppio in data 31 gennaio 1957, rep. 17/334, reg. soc. 1954;

3) società cooperativa edilizia La Casa Soc. coop. a r.l., in Nucetto (Cuneo), costituita per rogito Secondo Anfossi in data 27 ottobre 1973, rep. 17030, reg. soc. 959;

4) società cooperativa edilizia La Genzianella Soc. cooperativa a r.l., in Ormea (Cuneo), costituita per rogito Balbo in data 16 febbraio 1974, rep. 158, reg. soc. 990;

5) società cooperativa edilizia Edilfamiglia Società cooperativa edilizia fra capi di famiglie numerose ed altri Soc. coop. a r.l., in Varallo (Vercelli), costituita per rogito Battaggia in data 13 novembre 1970, rep. 14087, reg. soc. 2308;

6) società cooperativa edilizia fra Combattenti e Reduci di Albiate Brianza Soc. coop. a r.l., in Albiate Brianza (Milano), costituita per rogito Colleoni in data 9 marzo 1956, rep. 22890, reg. soc. 2699;

7) società cooperativa edilizia Coop. di Abitazione Valbreggia Soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Giannotti in data 3 febbraio 1971, rep. 117333, reg. soc. 7553;

8) società cooperativa edilizia Coop. di Abitazione Giardino Soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Giannotti in data 26 febbraio 1971, rep. 117835, reg. soc. 7580;

9) società cooperativa edilizia Coop. di Abitazione Igea Soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Giannotti in data 28 gennaio 1971, rep. 117196, reg. soc. 7539;

10) società cooperativa edilizia Coop. di Abitazione Operai Comaschi Soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Miserocchi in data 8 gennaio 1973, rep. 12261, reg. soc. 8316;

11) società cooperativa edilizia «71» Soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Bellini in data 4 marzo 1971, rep. 29450/5753, reg. soc. 7589;

12) società cooperativa edilizia La Primavera Soc. coop. a r.l., in Lurate Caccivio (Como), costituita per rogito Strada in data 19 giugno 1971, rep. 13644/8219, reg. soc. 7684;

13) società cooperativa agricola La Gazzuolese Soc. coop. a r.l., in Gazzuolo (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 14 settembre 1961, rep. 21599, reg. soc. 3310;

14) società cooperativa di consumo Coop. di Cergnago Soc. coop. a r.l., in Cergnago (Pavia), costituita per rogito Clerici in data 11 dicembre 1945, rep. 2922/5548, reg soc. 448;

15) società cooperativa edilizia Labor Viggiutese Soc. coop. a r.l., in Saltrio (Varese), costituita per rogito Zito in data 2 ottobre 1971, rep. 107825, reg. soc. 6283;

16) società cooperativa edilizia Aurora Nuova Soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Peres in data 19 giugno 1957, rep. 817, reg. soc. 4041;

17) società cooperativa agricola Sant'Anna Soc. coop. a r.l., in Busta di Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 4 maggio 1959, rep. 1164, reg. soc. 3353;

18) società cooperativa edilizia Flora Soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Anselmi in data 12 maggio 1965, rep. 42761, reg. soc. 25948;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Lena - Lavori edili navali e affini Soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Bernabò Brea in data 13 gennaio 1949, rep. 51241, reg. soc. 15944;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Ligure Forni Soc. coop. a r.l., in Genova Cornigliano, costituita per rogito Ribezzi in data 4 dicembre 1974, rep. 41447, reg. soc. 30776;

21) società cooperativa edilizia Nizza Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bertone in data 12 ottobre 1967, rep. 514487/13677, reg. soc. 2708/67;

22) società cooperativa edilizia Mutua Società cooperativa edilizia Liguria Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Rossi in data 30 settembre 1971, rep. 123920, reg. soc. 3020/71;

23) società cooperativa edilizia Valeria Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 11 aprile 1972, rep. 22830, reg. soc. 1651/72;

24) società cooperativa edilizia S. Damaso I Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 25 novembre 1964, rep. 54627, reg. soc. 4325/64;

25) società cooperativa edilizia La Ginestra Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Massacci in data 5 marzo 1973, rep. 32171, reg. soc. 1390/73;

26) società cooperativa edilizia Itia Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 10 marzo 1972, rep. 22456, reg. soc. 1364/72;

27) società cooperativa edilizia Amici Caffaro Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 13 novembre 1963, rep. 112845, reg. soc. 7464;

28) società cooperativa Il Proscenio Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 31 agosto 1972, rep. 56879, reg. soc. 2827/72;

29) società cooperativa edilizia Nabuco Donosor Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Buon Cristiano in data 29 ottobre 1963, rep. 15832, reg. soc. 2834;

30) società cooperativa edilizia Gianna 71 Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cianci in data 17 settembre 1971, rep. 166516, reg. soc. 2842/71;

31) società cooperativa edilizia Aktuala Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 10 novembre 1973, rep. 730372, reg. soc. 5005/73;

32) società cooperativa edilizia Fannia Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 13 marzo 1972, rep 22490, reg. soc. 1112/72;

33) società cooperativa edilizia Sentia Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 21 marzo 1972, rep. 22626, reg. soc. 1546/72;

34) società cooperativa edilizia Velia Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 16 novembre 1971, rep. 20699, reg. soc. 103/72;

35) società cooperativa edilizia Umbri a Roma (CEUR) Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Misurale in data 9 marzo 1972, rep. 319266, reg. soc. 1384/72;

36) società cooperativa trasporti La Rinascita fra medaglie d'oro al valor militare e grandi invalidi di guerra Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 7 dicembre 1971, rep. 54592, reg. soc. 3754/71;

37) società cooperativa edilizia Antestia Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 10 novembre 1971, rep. 20581, reg. soc. 104/72;

38) società cooperativa edilizia Insean CISL Prima Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 10 febbraio 1972, rep. 63334, reg. soc. 1402/72;

39) società cooperativa edilizia Paolina Casa Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bertone in data 23 ottobre 1967, rep. 515413/13720, reg. soc. 2741/67;

40) società cooperativa edilizia Quadrifoglio Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Janiri in data 15 maggio 1963, rep. 143265, reg. soc. 1751/63;

41) società cooperativa agricola Riserva nuova Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 15 giugno 1972, rep. 200921, reg. soc. 2353/72;

42) società cooperativa edilizia Gellia Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 25 febbraio 1972, rep. 22330, reg. soc. 1173/72;

43) società cooperativa edilizia Tuscolo costruzione case residenziali Soc. coop. a r.l., in Frascati (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 11 gennaio 1972, rep. 9021, reg. soc. 790/72;

44) società cooperativa edilizia Immobiliare Anxur fra dipendenti e pensionati statali Soc. coop. a r.l., in Terracina (Latina), costituita per rogito Tuccari in data 9 maggio 1948, rep. 26382, reg. soc. 348;

45) società cooperativa edilizia Flores Soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 27 marzo 1972, rep. 57094, reg. soc. 339;

46) società cooperativa edilizia Nuova S. Sebastiano Soc. coop. a r.l., in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), costituita per rogito Valentino in data 11 aprile 1974, rep. 13964, reg. soc. 869;

47) società cooperativa edilizia Marianna Soc. coop. a r.l., in Triggiano (Bari), costituita per rogito Magarelli in data 31 marzo 1971, rep. 34332, reg. soc. 6486;

48) società cooperativa agricola Rinascita Filadelfia Galati Soc. coop. a r.l., in Filadelfia (Catanzaro), costituita per rogito Cortese in data 11 aprile 1964, rep. 502, reg. soc. 158;

49) società cooperativa agricola La Redenta Soc. coop. a r.l., in Borgo Bainzizza (Latina), costituita per rogito Millozza in data 12 giugno 1969, rep. 20025, reg. soc. 2383.

(7694)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 21 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,45	881,45	881,40	881,45	881,45	881,45	881,50	881,45	881,45	881,45
Dollaro canadese	829,50	829,50	831,75	829,50	829,70	829,50	829,60	829,50	829,50	829,50
Franco svizzero	367,42	367,42	367,60	367,42	367,65	367,40	367,45	367,42	367,42	367,40
Corona danese	149,22	149,22	149,10	149,22	149,20	149,20	149,20	149,22	149,22	149,20
Corona norvegese	169,30	169,30	169,55	169,30	169,25	169,30	169,29	169,30	169,30	169,30
Corona svedese	204,26	204,26	204,30	204,26	204,30	204,25	204,29	204,26	204,26	204,25
Fiorino olandese	365,12	365,12	365 —	365,12	365,10	365,13	365,10	365,12	665,12	365,10
Franco belga	25,142	25,142	25,25	25,142	25,04	25,15	25,133	25,142	25,142	25,15
Franco francese	183,16	183,16	183,20	183,16	183,20	183,15	183,14	183,16	183,16	183,15
Lira sterlina	1516,20	1516,20	1516,50	1516,20	1516,10	1516,30	1516,25	1516,20	1516,20	1516,20
Marco germanico	389,80	389,80	389,90	389,80	390,10	389,80	389,60	389,80	389,80	389,80
Scellino austriaco	54,875	54,875	54,96	54,875	54,90	54,87	54,92	54,875	54,875	54,90
Escudo portoghese	23,04	23,04	22,98	23,04	23 —	23,05	23,02	23,04	23,04	23,05
Peseta spagnola	10,26	10,26	10,28	10,26	10,25	10,26	10,26	10,26	10,26	10,25
Yen giapponese	3,336	3,336	3,35	3,336	3,33	3,33	3,333	3,336	3,336	3,33

Media dei titoli del 21 luglio 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	79,850
Redimibile 3,50 % 1934	98,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,650
» 5 % (Ricostruzione)	97,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,575
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	91,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,450
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	72,650
» 6 % » » 1970-85	75,025
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,650
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,275
» poliennali 7 % 1978	95,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,850
» » 9 % 1980	88,175
» » 10 % 1981	88,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1977

Valuta	
Dollaro USA	881,475
Dollaro canadese	829,55
Franco svizzero	367,435
Corona danese	149,21
Corona norvegese	169,295
Corona svedese	204,275
Fiorino olandese	365,11
Franco belga	25,137
Franco francese	183,15
Lira sterlina	1516,225
Marco germanico	389,70
Scellino austriaco	54,897
Escudo portoghese	23,03
Peseta spagnola	10,26
Yen giapponese	3,334

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª/*B* vacante nella provincia di Savona;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 25 marzo 1976, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Savona nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Dell'Isola Erasmo	punti	100,083	su 132
2.	Campanozzi Michele	»	98,000	»
3.	Di Stilo Rocco Orlando	»	90,110	»
4.	De Negri Errico	»	88,568	»
5.	Pettinicchio Matteo	»	87,750	»
6.	Ciliberto Luigi	»	87,500	»
7.	Martino Arcadio	»	85,939	»
8.	Marassi Fulvio	»	85,782	»
9.	Vitale Giovanni	»	82,319	»
10.	La Placa Cataldo	»	81,944	»
11.	Pacifici Luigi	»	79,127	»
12	Porcile Luciano	»	79,000	»
13.	Bartalena Valentino	»	78,594	»
14.	Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
15.	Pace Delio	»	78,088	»
16.	Campi Paolo	»	77,412	»
17.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
18.	Florio Pietro	»	77,193	»
19.	Giglio Francesco	»	77,075	»
20	De Pascale Mario	»	77,018	»
21.	Cerminara Luigi	»	76,622	»
22.	Marrapodi Luigi	»	75,806	»
23.	De Stefano Vincenzo	»	75,545	»
24.	Lauletta Angelo	»	75,454	»
25.	Tarella Domenico	»	75,313	»
26.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
27.	Di Giovanni Carmine	»	74,288	»
28	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
29.	Ventriglia Giovanni	»	74,004	»
30.	Mugnaini Piero	»	73,183	»
31.	Centonze Gaspare	»	72,840	»
32.	Mele Marcello	»	71,870	»
33.	Mazzella Claudio	»	71,813	»
34.	Pavia Aldo	»	70,648	»
35.	Amorese Arturo	»	70,232	»
36.	Ballarotto Oliviero	»	70,186	»
37.	Carusi Agostino	»	70,109	»
38.	Labriola Antonio	»	70,100	»
39.	Ricotta Giovanni	»	69,825	»
40.	Circosta Lorenzo	»	69,676	»
41.	Di Gilio Vito	»	69,603	»
42	Armocida Elio	»	69,556	»
43.	Recchia Ezio	»	68,927	»
44.	Pompeo Luigi	»	68,650	»
45.	Cresta Primo	»	68,588	»
46.	Buccheri Ugo	»	68,550	»
47.	Sanna Francesco	»	68,077	»
48.	Alfano Antonio	»	67,947	»
49.	Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
50.	Perfetti Luigi	»	67,627	»
51.	Mangione Francesco	»	67,595	»
52	Strano Giuseppe	»	67,526	»
53	Sorbo Giuseppe	»	67,476	»
54.	*Ciccone Saverio*	»	67,463	»
55.	Taranto Fausto	punti	67,033	su 132
56.	Augurio Garibaldi	»	66,983	»
57.	Patriarca Emilio	»	66,933	»
58.	Visone Aniello	»	66,845	»
59.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
60.	Liberti Gennaro	»	66,408	»
61.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
62.	Passaretti Umberto	»	66,360	»
63.	Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
64.	Marcucci Pasquale	»	66,220	»
65.	Bianchini Virginio	»	65,984	»
66.	Colavolpe Antonio	»	65,837	»
67.	Mita Antonio	»	65,791	»
68.	Bondioni Pietro	»	65,752	»
69.	Matteucci Gino	»	65,738	»
70.	*Falciglia Antonino*	»	65,652	»
71.	Belleri Giacomo	»	65,293	»
72.	Bova Antonino	»	64,900	»
73.	Monti Giovanni	»	64,816	»
74.	Zagordo Cosimo	»	64,778	»
75.	Bartalena Piero	»	64,639	»
76	Pesente Elio	»	64,326	»
77.	Guasticchi Giancarlo	»	63,689	»
78.	Chindamo Giuseppe	»	63,547	»
79.	Rapetti Andrea	»	63,502	»
80.	Trullo Antonio	»	63,032	»
81.	Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
82.	Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
83.	Guido Pasquale	»	62,598	»
84.	Cifarelli Lorenzo	»	62,579	»
85.	Barbero Angelo	»	62,450	»
86.	Lombardo Giuseppe	»	62,250	»
87.	Gabusi Giovambattista	»	62,198	»
88.	Gobbi Ampelio	»	62,013	»
89.	Lommartire Stelio	»	61,997	»
90.	Garofalo Alfonso	»	61,839	»
91.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
92.	Aschero Augusto	»	61,545	»
93	Casamento Teodoro	»	61,488	»
94.	Pietrasanta Francesco	»	61,236	»
95.	Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
96.	Faillace Peppino	»	59,926	»
97.	Belletti Mario	»	59,866	»
98.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
99.	Ceola Mario	»	58,862	»
100.	Pira Giacomo	»	58,300	»
101.	Magoni Beniamino	»	57,599	»
102.	Zaffanella Aldo	»	57,538	»
103.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
104.	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
105.	Cavalli Costantino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	57,000	»
106.	Malanga Lorenzo	»	57,000	»
107.	Mura Francesco	»	56,822	»
108.	Tinti Geltrudino	»	56,766	»
109.	Callipo Gaetano	»	56,613	»
110.	Lo Cascio Domenico	»	56,318	»
111.	Muriana Giuseppe	»	55,772	»
112.	Santoro Pasquale	»	55,760	»
113.	Patriarca Mario	»	55,520	»
114.	La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	55,232	»
115.	Rachele Gregorio	»	55,232	»
116.	Lo Iodice Michele	»	54,840	»
117.	Liotti Francesco	»	54,666	»
118.	Abatecola Giovanni	»	54,545	»
119.	Famiglietti Mario	»	53,866	»
120.	Aprile Pietro Maria	»	53,800	»
121.	Sanna Pio	»	53,766	»
122.	Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
123.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
124.	Triarico Ennio	»	52,366	»
125.	Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
126.	Spiezia Giovanni	»	51,866	»
127.	Goria Marziale	»	50,472	»
128.	Tozzi Giuseppe	»	48,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 luglio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7806)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « manovale per servizi vari, addetto alle pulizie di cucina, comune ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 12 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 38 Difesa, foglio n. 399, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « manovale per servizi vari, addetto alle pulizie di cucina, comune ».

(7422)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rho

Si informa che con apposito provvedimento è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rho.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 13 ottobre 1977 alle ore 12.

(7736)

REGIONE LIGURIA

Concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

Con provvedimento n. 16/14564 in data 12 aprile 1977, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti di veterinario condotto consorziale vacanti nella provincia di Savona alla data del 30 novembre 1976:

1) Albisola Superiore-Albisola Marina-Stella;
2) Carcare-Altare-Bormida-Mallare-Pallare;
3) Vado Ligure-Bergeggi-Noli-Quiliano-Spotorno-Vezzi Portio.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito dovranno pervenire all'ufficio veterinario provinciale di Savona entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(7758)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e cinque posti di assistente geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(8035)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia addetto al primariato di radiodiagnostica A.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia addetto al primariato di radiodiagnostica *A*.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(8043)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di odontostomatologia e chirurgia plastica ricostruttiva con centro di ortodonzia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di odontostomatologia e chirurgia plastica ricostruttiva con centro di ortodonzia, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(8040)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pescara.

(8032)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(8036)

OSPEDALE CIVILE «MONTECCHI» DI SUZZARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Suzzara (Mantova).

(8041)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLE GRAZIE» DI POZZUOLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(8033)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice-direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente del reparto secondo di chirurgia generale;

due posti di assistente del reparto di radiofisioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(8038)

OSPEDALE «S. GIOVANNI» DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di assistente della sezione di cardiologia, annessa alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di cardiologia, annessa alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine della presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(8031)

OSPEDALE CIVICO «S. SPIRITO» DI CARINI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade all ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(8039)

FONDAZIONE « SENATORE PASCALE » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente della divisione di chirurgia prima;
due posti di assistente della divisione di radiodiagnostica;
due posti di assistente della divisione di radioterapia;
un posto di assistente della sezione di chirurgia toracica;
due posti di assistente della sezione di urologia;
quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di analisi;
un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria;
un posto di assistente del servizio di cardiologia;
un posto di assistente del servizio di emodialisi;
un posto di assistente del servizio di dietetica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli.

(8030)

OSPEDALE « S. MARCO » DI MONTEFALCO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montefalco (Perugia).

(8034)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ALBENGA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(8042)

OSPEDALE DI CIRCOLO « L. A. GALMARINI » DI TRADATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tradate (Varese).

(8044)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprie 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tradate (Varese).

(8045)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Putignano (Bari).

(8037)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1977, deve intendersi rettificato nel senso che i posti vacanti di assistente della divisione per ammalati lungodegenti e di geriatria sono *due* anziché *uno*.

(8071)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. **29.**

Istituzione dell'azienda regionale per la gestione del centro elettronico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 96 *del* 29 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione dell'azienda

E' istituita l'azienda regionale per la gestione del centro elettronico. L'azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia funzionale ed amministrativa ai sensi dell'art. 62 dello statuto ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Il funzionamento dell'azienda è regolato dalla presente legge e da un regolamento interno.

Art. 2.
Finalità dell'azienda

L'azienda, in attuazione degli orientamenti programmatici del consiglio regionale e dei criteri fissati dalla giunta regionale, ha il compito di:

a) assicurare l'esercizio in automazione delle fondamentali attività amministrative della Regione;

b) acquisire e memorizzare sistematicamente le informazioni e i dati statistici di carattere economico, demografico, sociale, amministrativo, finanziario derivanti dalle rilevazioni ufficiali e attinenti alle diverse zone del territorio regionale;

c) provvedere su richiesta del consiglio regionale, della giunta regionale o dei gruppi consiliari alla elaborazione delle informazioni di cui sopra, predisponendo le documentazioni opportune ai fini della attività legislativa, amministrativa e di programmazione;

d) provvedere alla elaborazione dei materiali e delle documentazioni statistiche richieste per l'attività del servizio statistico della Regione;

e) provvedere alla elaborazione dei dati ottenuti attraverso rilevazioni statistiche eseguite sul territorio regionale per iniziativa degli organi della Regione, previe le necessarie autorizzazioni di legge;

f) assicurare la produzione di dati statistici su eventuale richiesta dell'Istituto centrale di statistica;

g) fornire agli enti pubblici ed agli organismi economici e sociali della regione informazioni di carattere legislativo, economico, sociale, amministrativo, sia in base a richieste periodiche od occasionali, sia in forma continua, attraverso collegamenti a distanza per la trasmissione dei dati in tempo reale.

h) svolgere elaborazioni statistiche su richiesta degli enti pubblici e degli organismi economici e sociali della Regione.

Art. 3.
Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;
b) la commissione amministratrice;
c) il collegio dei revisori.

Art. 4.
Il presidente

Il presidente dell'azienda viene eletto dal consiglio regionale con la procedura prevista dall'art. 62 dello statuto della Regione.

Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda; presiede la commissione amministratrice; compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovraintende alla sua gestione.

Il presidente assume gli atti e stipula i contratti necessari per l'attività aziendale che comportano una spesa inferiore a 5 milioni di lire, informandone la commissione amministratrice nella seduta immediatamente successiva.

Art. 5.
La commissione amministratrice

La commissione amministratrice è composta dal presidente e da dieci membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a sei.

La commissione amministratrice è costituita con decreto del presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni, decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di impedimento, i membri che vengono nominati in sostituzione durano in carica per il periodo di nomina dei membri sostituiti.

La commissione può essere sciolta con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per deficienze tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda o per gravi irregolarità.

Art. 6.
Riunioni della commissione amministratrice

La commissione amministratrice è convocata dal presidente di norma ogni trimestre oppure quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, la commissione può essere convocata a mezzo di comunicazione telegrafica con preavviso di quarantotto ore.

La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti, salvo per gli oggetti di cui ai punti *a*), *b*), *e*), *f*) dell'art. 7, la cui deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei componenti.

Art. 7.
Compiti della commissione amministratrice

La commissione amministratrice:

a) predispone, in conformità al piano annuale di attività formulato sulla base delle indicazioni espresse dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale a norma dei successivi articoli 11 e 12;

b) predispone i programmi di sviluppo dell'attività della Azienda, sia per quanto riguarda l'automazione delle attività interne dell'amministrazione regionale, sia per la prestazione di servizi agli enti pubblici e agli organismi economici e sociali della Regione;

c) approva le convenzioni con gli enti pubblici e gli organismi economici della Regione per la fornitura delle prestazioni e dei servizi di cui alle lettere *g*), *h*) dell'art. 2;

d) delibera sugli atti e contratti necessari per l'attività aziendale che comportino una spesa superiore a 5 milioni di lire;

e) predispone il regolamento interno, ivi compresa la pianta organica del personale dipendente;

f) provvede alla designazione del direttore;

g) delibera sulla organizzazione degli uffici;

h) formula le richieste di comando del personale regionale;

i) delibera sulle liti attive e passive, e sulle transazioni;

l) delibera su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal presidente.

Art. 8.
Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal consiglio regionale, ed è costituito con decreto del presidente della Regione.

Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo dell'esercizio.

Per la durata in carica dei revisori valgono le norme previste dall'art. 5 per i componenti la commissione amministratrice.

Art. 9.
Compensi al presidente ai commissari ed ai revisori

I compensi al presidente, ai membri della commissione amministratrice ed ai revisori sono fissati con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 10.
Il direttore

Il direttore dell'azienda è nominato dal presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice.

Il direttore dirige e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita ogni altro compito demandatogli dal regolamento interno.

Partecipa alle sedute della commissione amministratrice con voto consultivo.

Art. 11.
Bilancio

Il piano annuale di attività e il bilancio di previsione della azienda, il cui esercizio finanziario coincide con quello della Regione, devono essere presentati alla giunta regionale entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione della commissione amministratrice recante, oltre alla esposizione del piano annuale di attività dell'azienda l'indicazione dello stato di attuazione dei relativi programmi di sviluppo.

Il piano annuale di attività e il bilancio di previsione della azienda con la relazione della commissione amministratrice vengono allegati al bilancio della Regione e sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 12.
Controlli

Il regolamento interno e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le relative variazioni nonchè quelle relative ai piani annuali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro approvazione da parte del consiglio regionale.

Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al consiglio regionale, per l'approvazione, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Diventano esecutive dopo la loro approvazione da parte della giunta regionale le deliberazioni concernenti:

l'alienazione e l'acquisto di immobili;

l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

la stipulazione dei contratti di locazione ultranovennali;

i ricorsi e le azioni giudiziarie, le liti attive e passive e le relative transazioni.

Art. 13.
Finanziamenti

Per l'attuazione dei suoi compiti l'azienda dispone delle seguenti fonti di entrata:

a) contributi ordinari della Regione;

b) contributi straordinari della Regione;

c) proventi per prestazioni a favore di terzi ai sensi dell'art. 2;

d) eventuali altre entrate o contributi.

I contratti di locazione dei locali dove ha sede l'azienda ed i contratti di locazione o di acquisto delle macchine e degli impianti del centro elettronico sono stipulati dal presidente della giunta regionale ed i relativi oneri sono posti a carico del bilancio della Regione.

Art. 14.
Personale

Al personale dell'azienda si applica il trattamento giuridico ed economico stabilito per il personale dipendente dalla regione Emilia-Romagna; esso viene iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

L'azienda non può procedere all'assunzione di personale se non dopo aver richiesto alla Giunta regionale se intenda comandare presso di essa personale dipendente dalla Regione.

Art. 15.
Contributo ordinario

Alla spesa per il canone di locazione delle attrezzature del centro elettronico nonchè alla spesa per l'affitto dei locali provvede direttamente l'amministrazione regionale rispettivamente con i fondi di cui ai capitoli 05200, 05320, 05350 del bilancio 1977 e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Annualmente, con la legge di bilancio, viene determinato il contributo ordinario e l'eventuale contributo straordinario per il funzionamento dell'azienda a norma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Per l'esercizio finanziario 1977 il contributo ordinario è fissato in L. 80.000.000.

Art. 16.
Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'esercizio 1977 a L. 80.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 dotato dello stanziamento di L. 80.000.000 ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio stesso.

Art. 17.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento:*

Cap. 05360. — Contributo annuale all'Azienda regionale per la gestione del centro elettronico (titolo 1 - sezione 1ª - rubrica 9ª - categoria 4ª) . . L. 80.000.000

b) *Variazione in diminuzione:*

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 80.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 giugno 1977

CAVINA

(7875)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100772020)